



Consiglio regionale

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e della legge regionale 7/2003, artt. 91-92-92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 92, commi 1 e 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo), i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni, ove dovuti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "demanio idrico fluviale": le aree del demanio idrico catastalmente definite;
 - b) "pertinenze idrauliche": le fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idraulico demaniale, per la larghezza di 10 m, misurata:
 - 1) dall'esterno del limite dell'area demaniale catastalmente definita;
 - 2) dal ciglio di sponda ovvero dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua o della relativa opera di difesa, se presente, qualora più esterna rispetto alla fascia definita al punto 1).La fascia di 10 m dal confine dell'area demaniale catastalmente definita, viene considerata "pertinenza idraulica" solo se soggetta ad esondazione del corso d'acqua con tempi di ritorno pari o inferiore a 25 anni;
 - c) "Autorità Idraulica competente": i servizi regionali, i servizi provinciali, gli uffici comunali, i Consorzi di Bonifica, secondo gli ordinamenti vigenti in materia di polizia idraulica, aventi competenza all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione;
 - d) "Servizio concedente": il Servizio del Genio Civile regionale competente per territorio al rilascio della concessione idraulica e della concessione di area demaniale.

Art. 3
(Strutture competenti)

1. Il procedimento amministrativo concernente il rilascio delle concessioni idrauliche e delle concessioni di area demaniale è svolto dal Servizio Genio Civile regionale territorialmente competente, di seguito denominato "Servizio concedente".
2. Le valutazioni tecnico-idrauliche ed il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), sono svolte dall'Autorità Idraulica territorialmente competente, rappresentata dal Servizio Genio Civile regionale competente per territorio, relativamente ai corsi d'acqua di cui all'Allegato A della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), e dai servizi provinciali o gli uffici comunali territorialmente competenti, relativamente ai corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della l.r. 36/2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge n. 56/2014) ovvero dalle amministrazioni provinciali in attesa degli accordi di cui all'articolo 11 della l.r. 32/2015.
3. Relativamente ai corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della l.r. 36/2015, l'Autorità Idraulica competente provvede, su esplicita richiesta del Servizio concedente, al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica di cui al comma 2.

TITOLO II
LA CONCESSIONE IDRAULICA

CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4
(Definizione di concessione idraulica)

1. Il provvedimento di concessione idraulica è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la Regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifico disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, in proiezione o in subalveo, porzioni di aree del demanio idrico fluviale definite catastalmente.
2. E' fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti.
3. Nel caso di rilascio di concessione idraulica, oltre al pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria, è dovuto il pagamento di canone demaniale.

Art. 5

(Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica)

1. Sono soggette a concessione idraulica le seguenti tipologie di nuove opere, manufatti o lavori che interessino o occupino, in proiezione o in subalveo, pertinenze idrauliche nel territorio della Regione Abruzzo:
 - a) attraversamenti aerei con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, impianti a fune per il trasporto di merci o persone, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni con o senza realizzazione di opere su area demaniale;
 - b) attraversamenti in subalveo con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni o altre infrastrutture a rete in genere;
 - c) attraversamenti con ponti carrabili, ponti ferroviari o passerelle ciclo-pedonali;
 - d) attraversamenti a guado temporanei ed attraversamenti a raso che non generano sopralzo del livello idrico e finalizzati a soddisfare un interesse pubblico;
 - e) parallelismi con ferrovie, strade carrabili, strade ciclo-pedonali, linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, impianti a fune per il trasporto di merci o persone, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni o altro;
 - f) rampe trasversali agli argini o alle sponde del corso d'acqua;
 - g) traverse, paratoie ed opere di sbarramento;
 - h) coperture e/o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dalle vigenti normative e conseguente occupazione;
 - i) scarichi in alveo di acque meteoriche o di acque depurate;
 - j) occupazione con manufatti nei casi ammessi dalle vigenti normative;
 - k) strutture galleggianti con sovrastruttura;
 - l) accesso carrabile, accesso fondo intercluso e servitù di passaggio;
 - m) altri usi consentiti e comparabili agli utilizzi sopra elencati.
2. I manufatti degli attraversamenti di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
3. Gli attraversamenti a guado di cui al comma 1, lettera d), che prevedono la realizzazione di opere, potranno essere autorizzati per un periodo massimo di mesi sei, eventualmente prorogabili per ulteriori mesi sei o nel caso di cantieri per la effettiva durata dei lavori.
4. Sono esenti dal rilascio di concessione idraulica gli interventi eseguiti direttamente dall'Autorità Idraulica competente limitatamente alle opere di difesa e sistemazione idraulica.

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 6

(Domanda di concessione idraulica)

1. Il procedimento per il rilascio della concessione idraulica è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 7 e redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.
2. Possono presentare domanda di concessione idraulica sia persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che siano in possesso dei requisiti indispensabili per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda di concessione idraulica)

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'articolo 6, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo di importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere comunque riprodotti in forma digitale.
2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., delle certificazioni relative ai dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti;
 - b) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nei casi disciplinati dall'articolo 83 del medesimo decreto, al fine di consentire al Servizio procedente di poter richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al Capo II del d.lgs. 159/2011;
 - c) scansione documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza;
 - d) scansione attestato di pagamento delle spese di istruttoria;
 - e) scansione modello F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
 - f) eventuale delega alla presentazione dell'istanza da parte del soggetto richiedente la concessione;
 - g) qualora il richiedente si avvalga di professionista abilitato per la definizione della pratica, dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso di cui alla legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso) e d.g.r. 14.5.2020, n. 265. Qualora non si avvalga di professionista esterno abilitato, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.p.r. 445/2000.
3. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:
 - a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se le opere ricadano all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ecc.);
 - b) relazione tecnico-illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisorio eventualmente previste;

- c) relazione idraulica e, nei casi di interferenza con il buon regime idraulico del corso d'acqua, calcolo di verifica idraulica considerando, per il calcolo delle portate, un tempo di ritorno non inferiore ai 200 anni;
 - d) corografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'intervento;
 - e) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con indicazione della localizzazione dell'intervento;
 - f) stralcio della mappa catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, delle aree demaniali da occupare espresse in metri quadrati e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;
 - g) indicazione e quantificazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione, sia dalle opere previste dal progetto sia da quelle provvisorie in fase di cantiere;
 - h) progetto esecutivo in scala adeguata delle opere da realizzarsi (planimetrie quotate, piante, disegni delle opere da realizzare, profili longitudinali e trasversali);
 - i) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica;
 - j) localizzazione geografica delle opere utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo;
 - k) perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore economico dell'opera realizzata e i costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nella situazione ante operam.
4. In caso di attraversamenti aerei che appaiono ininfluenti sotto il profilo della compatibilità idraulica, da dimostrarsi attraverso apposita relazione e che non prevedono la realizzazione di opere su area demaniale, la relazione di cui al comma 3, lettera c), potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di opere su area demaniale e l'ininfluenza dell'attraversamento ai fini idraulici ed idrologici;
5. In caso di attraversamenti in subalveo, comunque da realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, oltre alla documentazione tecnica di cui al comma 3, dovrà essere prodotta una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Se l'attraversamento in subalveo non prevede la realizzazione di opere in superficie su area demaniale, la relazione di cui al comma 3, lettera c), potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di opere su area demaniale e l'ininfluenza dell'attraversamento ai fini idraulici ed idrologici.
6. In caso di interventi e opere di modesta rilevanza che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo, la documentazione di cui al comma 3, su indicazioni del Servizio concedente, può essere trasmessa in forma ridotta.
7. La documentazione tecnica allegata di cui ai commi 3 e 5 e la dichiarazione di cui al comma 4 sono firmate, a pena di inammissibilità, da tecnici abilitati in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea.
8. Alla domanda di concessione è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 bis, della l.r. 7/2003 e s.m.i., il cui importo è indicato nella Tabella B allegata al citato articolo 93. Per i corsi d'acqua compresi nell'Allegato A della l.r. 36/2015, detto importo copre sia l'istruttoria per il rilascio della concessione idraulica sia quella per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10.

Art. 8

(Istruttoria della domanda di concessione idraulica)

1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in formato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento entro i termini suddetti senza una valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente l'autorizzazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso:
 - a) nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 1;
 - b) nei casi in cui si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante nel corso dell'istruttoria;
 - c) in tutti i casi in cui viene richiesta l'autorizzazione idraulica, nel periodo compreso tra la data di trasmissione della documentazione tecnica e la data di ricevimento dell'autorizzazione idraulica;
 - d) nei casi in cui vengono richiesti i versamenti dovuti per la sottoscrizione del disciplinare.
4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto nei casi di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Art. 9

(Pubblicità delle domande)

1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione idraulica, mediante pubblicazione, per la durata di almeno giorni venti consecutivi, sul sito web della Regione Abruzzo. Al fine di dare la massima pubblicità alle domande pervenute, il Servizio concedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
2. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al Servizio concedente entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

Art. 10

(Autorizzazione idraulica)

1. Il presente regolamento disciplina, oltre i casi di autorizzazione idraulica di cui al r.d. 523/1904, anche i casi nei quali è prevista una concessione idraulica che necessita del rilascio di titolo autorizzativo da parte dell'Autorità idraulica competente.
2. Il Servizio concedente, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ed averne reso evidenza pubblica nei modi previsti

dall'articolo 9, acquisisce l'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del r.d. 2669/1937, da parte delle strutture competenti di cui all'articolo 3.

3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui all'Allegato A della l.r. 36/2015, l'importo delle spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica è stabilito dalla Tabella B allegata all'articolo 93, comma 5 bis, della l.r. 7/2003 e s.m.i.. Detto importo copre anche le spese per il rilascio della concessione idraulica di cui al Titolo II.
4. Sui corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della l.r. 36/2015, oltre alle spese di istruttoria di cui all'articolo 7, comma 8, in favore del Servizio concedente, l'Autorità idraulica competente può richiedere al soggetto istante il pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica.
5. L'Autorità idraulica competente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, qualora ciò si renda necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, assegnando al soggetto richiedente un congruo termine per il relativo adempimento, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, salvo proroghe. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, ne dà comunicazione al Servizio concedente che dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.
6. L'Autorità idraulica competente, ove ritenuto necessario, esegue il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi.
7. Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica e soggetti ad approvazione da parte della competente Autorità di Distretto Idrografico, sono istruiti ai sensi delle presenti disposizioni solo a seguito del rilascio del parere favorevole da parte della medesima Autorità sullo studio di compatibilità idraulica.
8. L'Autorità idraulica competente, entro il termine di sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione da parte del Servizio concedente, rilascia l'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del r.d. 2669/1937.
9. Il termine di cui al comma 8 è sospeso nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 4.
10. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.
11. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, il Servizio concedente conclude il procedimento con un diniego espresso.

Art. 11

(Interventi ed opere soggette a nulla osta idraulico)

1. Il nulla osta idraulico è un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità idraulica competente per la realizzazione di opere nelle pertinenze idrauliche, così come definite nel presente regolamento. Inoltre risulta necessario per lievi modifiche temporanee della geometria del corso d'acqua e che non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli utilizzi occasionali dell'area demaniale che non generano interferenze significative con la stessa (manifestazioni culturali, eventi sportivi, interventi di taglio piante e sfalcio erba).
2. Il procedimento per il rilascio del nulla osta idraulico è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.
3. Il rilascio del nulla osta idraulico non è soggetto al pagamento delle spese di istruttoria.
4. Sono esenti dal rilascio di nulla osta idraulico la realizzazione di opere e gli utilizzi occasionali dell'area demaniale da parte dell'Autorità Idraulica competente.

5. La domanda, redatta secondo il modello di cui al comma 2, e gli allegati di cui al comma 6, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 6 possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo dell'importo vigente. Gli allegati di cui al comma 7 devono essere comunque riprodotti in forma digitale.
6. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partiva I.V.A.;
 - b) durata dell'occupazione dell'area demaniale e la motivazione;
 - c) esatta individuazione dell'area demaniale interessata, mediante l'indicazione di comune, località, indirizzo, confini e quantificazione della superficie demaniale da occupare, dati catastali delle particelle interessate ovvero limitrofe o confinanti con l'area interessata;
 - d) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza e del codice fiscale.
7. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:
 - a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area per cui si richiede il nulla osta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ZPS, SIN, SIR, ecc.);
 - b) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione del bene demaniale per cui si richiede il nulla osta;
 - c) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con ubicazione dell'area demaniale per cui si richiede il nulla osta;
 - d) stralcio della mappa catastale con indicazione dell'area demaniale per cui si richiede il nulla osta;
 - e) localizzazione geografica dell'area per cui si richiede il nulla osta, utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.
8. L'Autorità idraulica competente, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rilascia il nulla osta idraulico entro il termine di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
9. Nelle aree a pericolosità idraulica delimitate dal PSDA, il Servizio concedente avvia l'istruttoria a seguito della presentazione del parere positivo da parte della competente Autorità di Distretto, se previsto dalle vigenti NTC del PSDA.
10. L'Autorità idraulica competente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, qualora ciò si renda necessario ai fini del rilascio del nulla osta idraulico, assegnando al soggetto richiedente un congruo termine per il relativo adempimento, in ogni caso non superiore a trenta giorni, salvo proroghe. In caso di inadempimento entro il termine richiesto conclude il procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.
11. Il termine di cui al comma 8 è sospeso nei casi in cui vengono richiesti il parere di cui al comma 9 e le integrazioni di cui al comma 10.

12. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i..
13. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, il procedimento si conclude con un diniego espresso.

CAPO III CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 12 (Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 92 bis della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)), prima della sottoscrizione del disciplinare, una cauzione infruttifera pari ad una annualità del canone previsto.
2. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20.
3. In caso di rinnovo della concessione idraulica, il Servizio concedente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
4. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.
5. La cauzione è incamerata dalla Regione Abruzzo nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 13 (Polizze assicurative per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione)

1. Il soggetto richiedente, prima della firma del disciplinare di cui all'articolo 15, è obbligato a stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che copra:
 - a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - b) il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione;
 - c) le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione delle opere di attraversamento o fiancheggiamento di corsi d'acqua demaniali.
2. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), è pari al 5 per cento del valore dell'opera, come da perizia giurata di stima di cui all'articolo 7, comma 1, lettera k), con un minimo di euro 25.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere o comunque decorsi novanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione di fine lavori.
3. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera b), è pari al 1 per cento del valore dell'opera, come da perizia giurata di stima di cui all'articolo 7, comma 1, lettera k), con un minimo di euro 25.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa alla data di scadenza della concessione.
4. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera c), è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere realizzate, come da perizia giurata di

stima di cui all'articolo 7, comma 1, lettera k), aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad euro 10.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa il centottantesimo giorno decorrente dalla data di scadenza della concessione, previo accertamento, da parte del Servizio concedente, dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam.

5. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non sono dovute in assenza di opere. In tal caso il Servizio concedente ne fa esplicita menzione nel disciplinare di concessione.

Art. 14 (Canone)

1. I canoni per le concessioni di cui al presente Regolamento sono determinati dall'articolo 92 bis, commi 3 e seguenti, della l.r. 7/2003 e s.m.i..
2. I canoni sono dovuti per anno solare e dovranno essere versati anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non faccia uso in tutto o in parte del bene demaniale concesso, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia, previo accertamento da parte del Servizio concedente dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla data di avvenuto pagamento.
5. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 15 (Disciplinare di concessione idraulica)

1. Il Servizio concedente, acquisita l'autorizzazione idraulica dell'Autorità idraulica competente, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato nell'Allegato A.
2. Il Servizio concedente approva il disciplinare di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma del disciplinare entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare, ove necessari presso il competente ufficio finanziario, sono a carico del soggetto richiedente.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il soggetto richiedente è obbligato a presentare le polizze di cui all'articolo 13 e ad effettuare il versamento:
 - a) del deposito cauzionale di cui all'articolo 12;
 - b) del canone demaniale di cui all'articolo 14;
 - c) di eventuali somme pregresse relative a canoni non corrisposti.
4. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
5. Il disciplinare è vincolante per le parti sin dalla sua sottoscrizione.

6. Il concessionario è tenuto a custodire la copia del disciplinare e della determinazione di cui ai commi 1 e 2; in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente ed a chiedere il rilascio dei duplicati con rimborso delle relative spese.
7. Il disciplinare contiene le condizioni cui è vincolata la concessione. In particolare in esso sono indicati:
 - a) estremi identificativi del soggetto concessionario:
 - 1) persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc.;
 - 2) persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.;
 - b) localizzazione della concessione;
 - c) interventi ed opere oggetto di concessione (descrizione delle modalità esecutive dell'intervento, della tipologia costruttiva delle opere e delle caratteristiche funzionali delle stesse);
 - d) finalità e destinazione d'uso (descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione);
 - e) codice identificativo della concessione idraulica;
 - f) obblighi del concessionario durante la fase esecutiva dei lavori;
 - g) obblighi del concessionario nella fase di esercizio delle opere;
 - h) garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi;
 - i) durata della concessione idraulica;
 - j) importo del canone annuo;
 - k) obblighi del concessionario al termine della concessione.

Art. 16

(Durata della concessione idraulica)

1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea.
2. La durata della concessione idraulica non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad Enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente.

CAPO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 17

(Cessazione della concessione idraulica)

1. Sono causa di cessazione della concessione idraulica:
 - a) la naturale scadenza del termine senza rinnovo;
 - b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento,
 - c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 18

(Rinuncia della concessione idraulica)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concedente.

2. Il Servizio concedente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20.
3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso e in ogni caso fino alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte del Servizio concedente.

Art. 19

(Revoca e decadenza della concessione idraulica)

1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, previo avviso ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990.
2. Il Servizio concedente, fermo restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e/o nel disciplinare di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
 - c) cessione o subconcessione a terzi.
3. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda.
4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza contiene il termine entro il quale devono essere rimossi i manufatti realizzati.

Art. 20

(Obblighi del concessionario al termine della concessione)

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica ai sensi dell'articolo 21, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area demaniale occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.
2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all'articolo 13.
4. Il Servizio concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, può ritenere opportuno non obbligare il concessionario alla rimozione delle opere realizzate in aree appartenenti al demanio idrico. In tal caso le opere saranno acquisite al demanio idrico.

CAPO V

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE IDRAULICA

Art. 21 (Rinnovo)

1. La concessione idraulica può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nelle opere realizzate in area demaniale.
2. La domanda di rinnovo è presentata al Servizio concedente almeno sei mesi prima della scadenza, allegando copia delle ricevute dei canoni relativi alle annualità precedenti.
3. Alla domanda di rinnovo è allegata una relazione, firmata da un tecnico abilitato in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi significativa sotto il profilo idraulico e morfologico e che non sono state apportate variazioni alle opere realizzate. Il Servizio concedente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.
4. Il rinnovo della concessione idraulica è soggetto alle procedure di cui all'articolo 10 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente solo nei casi di accertata e documentata insufficiente officiosità idraulica dell'opera.
5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini di cui al comma 2 ed il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la data di scadenza in pendenza della determinazione del Servizio concedente, a condizione che quest'ultimo abbia già acquisito agli atti l'autorizzazione idraulica per il rinnovo della concessione da parte dell'Autorità idraulica competente.
6. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini, l'istanza viene istruita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo della concessione, aumentato del 20 per cento così come stabilito dall'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) e s.m.i..
7. All'atto del rinnovo della concessione, il Servizio concedente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

Art. 22 (Subentro)

1. La concessione idraulica non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente.
2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
 - a) morte del concessionario;
 - b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione;
 - c) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione idraulica.
3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi entro sessanta giorni dalla morte del concessionario, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal titolare della concessione idraulica e dall'interessato al subentro, entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 23
(Varianti)

1. E' vietato apportare varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni o altro alle opere oggetto di concessione, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio concedente.
2. Le varianti possono essere di tipo "sostanziale" ovvero di tipo "non sostanziale".
3. Per varianti sostanziali si intendono modifiche alla concessione originaria relative a:
 - a) variazione in aumento della superficie demaniale occupata;
 - b) modifica delle opere;
 - c) modifica della finalità per cui è assentita la concessione;
 - d) qualsiasi modifica che comporti variazioni della sezione idraulica, che preveda la realizzazione di nuove opere in alveo o che influisca sulla regimazione idraulica del corso d'acqua interessato.
4. Tutte le altre varianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottati per particolari circostanze dalla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale preposto alla gestione e tutela delle aree demaniali fluviali, sono considerate di tipo "non sostanziale".
5. In caso di variante di tipo non sostanziale, il concessionario presenta apposita istanza con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1. Alla domanda sono allegate:
 - a) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza;
 - b) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
 - c) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici e tavole descrittive.
6. Le domande di variazione giudicate non sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri.
7. Il provvedimento con il quale si autorizzano le varianti non sostanziali alla concessione idraulica originaria sarà costituito da apposita determinazione del dirigente del Servizio concedente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
8. Le domande di variazione sostanziale alla concessione idraulica sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni idrauliche.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 24
(Interventi non soggetti a concessione idraulica)

1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10, non sono soggette a concessione idraulica né a pagamento di canone:
 - a) realizzazione di opere idrauliche di difesa e gli interventi di sistemazione fluviale che non prevedono occupazione di aree del demanio idrico fluviale;
 - b) opere di difesa e sistemazione idraulica (quali muri di contenimento, briglie, scogliere, ecc.) ed opere idrauliche in genere che prevedono occupazione di aree del demanio idrico fluviale;
 - c) accesso in alveo per pulizie, taglio vegetazione e manutenzione opere idrauliche;
 - d) interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale litoide dall'alveo;
 - e) interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.

CAPO VII CONCESSIONE IDRAULICA IN SANATORIA

Art. 25

(Istanza di concessione idraulica in sanatoria)

1. La richiesta di concessione idraulica in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 7. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere.
2. Alla domanda di concessione idraulica in sanatoria è allegata, a pena di inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 bis, della l.r. 7/2003 e s.m.i..
3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, ed è interrotto nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 26

(Criteri per il rilascio della concessione idraulica in sanatoria)

1. Ferme restando le responsabilità civile e penali derivanti dall'applicazione del già citato r.d. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni idrauliche.
2. Nel corso dell'istruttoria, il Servizio concedente, nel rispetto dell'articolo 10, acquisisce l'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del r.d. 2669/1937, da parte delle strutture competenti di cui all'articolo 3.
3. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, ne dà comunicazione al Servizio concedente, il quale invita il richiedente la concessione a presentare un progetto di adeguamento delle opere compatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, assegnando un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni. Il richiedente trasmette il progetto di adeguamento anche all'Autorità idraulica competente per il parere di cui all'articolo 10.
4. Decorsi senza alcun esito i termini di cui al comma 3, il Servizio concedente emette il provvedimento di diniego al rilascio della concessione idraulica in sanatoria ed obbliga il richiedente o altro soggetto titolato agli adempimenti di cui all'articolo 20.
5. Per opere pubbliche o infrastrutture di pubblica utilità (attraversamenti stradali, ferroviari, acquedotti, gasdotti), il rilascio della concessione idraulica in sanatoria è soggetta alle procedure di cui all'articolo 10 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica solo nei casi di accertata e documentata insufficiente officiosità idraulica dell'opera.

TITOLO III

LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 27

(Definizione di concessione di area demaniale)

1. Il provvedimento di concessione di area demaniale è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la Regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifica scrittura privata, particolari facoltà di godimento inerenti l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale. Le scritture private sono soggette a registrazione, presso il competente ufficio finanziario, solo se l'ammontare dell'imposta risulti superiore o uguale ad euro 200,00. Nei casi in cui l'ammontare dell'imposta risulti inferiore ad euro 200,00, le scritture private sono soggette a registrazione, presso il competente ufficio finanziario, solo in caso d'uso.
2. Trattandosi di aree demaniali appartenenti al demanio idrico statale gestito dalla Regione Abruzzo, nel caso di rilascio di concessione è dovuto il pagamento di canone demaniale. E' sempre dovuto invece il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria.
3. Ai fini del presente articolo, il Servizio concedente provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e redige l'inventario delle aree in concessione mediante GIS (Sistema Informativo Geografico), o quantomeno individuando le stesse in relazione alle particelle catastali limitrofe o confinanti.

Art. 28

(Interventi soggetti al rilascio di concessione di area demaniale)

1. Ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono soggette a concessione di area demaniale tutti gli utilizzi e le occupazioni del demanio idrico come definito catastalmente, senza realizzazione di opere, oppure con eventuale collocazione di modesti manufatti - da destinarsi a servizio esclusivo dell'utilizzo del terreno medesimo - purché di tipo provvisorio, completamente e facilmente amovibili e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, ovvero depositi di materiale di tipo temporaneo compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua. In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare nelle norme tecniche di attuazione del P.S.D.A..
2. Non sono soggette a concessione demaniale le occupazioni del demanio idrico per l'uso agro-silvo-pastorale la cui superficie non eccede un ettaro e sulle quali non sono previste piantagioni arboree quali vigneti, frutteti, pioppeti ecc., le cui aree ricadono nelle zone di pericolosità idraulica perimetrate nel P.S.D.A., oppure quelle che, pur non essendo state classificate o non comprese nella suddetta categoria, sono interessate da previsioni per la realizzazione di nuovi volumi naturali di invaso e/o di opere idrauliche intese alla riduzione del rischio idraulico. Salvo il caso in cui l'utilizzatore non intenda acquisire i diritti di utilizzo esclusivo dell'area, in tal caso dovrà formulare normale richiesta di concessione ai sensi degli articoli 29 e 30.
3. Ferma restando la necessità del possesso dell'autorizzazione all'esercizio della attività economica nel rispetto della normativa vigente sia per le attività di servizio che per quelle da questa diverse, le destinazioni d'uso per le quali può essere richiesta la concessione dell'area demaniale, purché non in contrasto con le N.T.A. del P.S.D.A. e conformi all'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10, ove prevista ai sensi del r.d. 523/1904, sono le seguenti:
 - a) agricolo;
 - b) sociale, ricreativo o sportivo, pubblico o privato, senza fini di lucro;
 - c) residenziale (pertinenza di abitazioni, giardini, posto auto e simili);

- d) industriale, commerciale, artigianale, sportivo ed altre attività assimilabili con lo scopo di lucro;
- e) pesca sportiva su specchi acquei ricadenti in aree demaniali (fino al limite del Demanio Marittimo);
- f) banchine e pontili fluttuanti o fissi senza sovrastrutture ricadenti in aree demaniali anche a scopo di lucro;
- g) occupazioni con cartelli pubblicitari;
- h) riserve naturali, parchi fluviali o lacuali o comunque per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui al comma 3, dell'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 29

(Domanda di concessione di area demaniale)

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di area demaniale è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 30 e redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.
2. Possono presentare domanda di concessione di area demaniale sia persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che siano in possesso dei requisiti indispensabili per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 30

(Modalità di presentazione della domanda di concessione di area demaniale)

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'articolo 29, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2 possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo dell'importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 devono essere comunque riprodotti in forma digitale.
2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A.;
 - b) durata della concessione e l'oggetto della stessa mediante illustrazione della destinazione d'uso esclusiva che si ipotizza del bene demaniale, le eventuali esperienze maturate nel settore dal richiedente ed ogni altro elemento di specifica quantificazione soggettiva ed oggettiva;
 - c) esatta individuazione dell'area demaniale interessata, mediante l'indicazione di comune, località, indirizzo, confini e quantificazione della superficie demaniale da occupare, dati catastali delle particelle interessate ovvero limitrofe o confinanti con l'area interessata;

- d) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., delle certificazioni relative ai dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti;
 - e) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, nei casi disciplinati dall'articolo 83 del medesimo decreto, al fine di consentire al Servizio procedente di poter richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al Capo II del d.lgs. 159/2011;
 - f) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza e del codice fiscale;
 - g) Qualora il richiedente si avvalga di professionista abilitato per la definizione della pratica dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso di cui alla l.r. 15/2019 ed alla DGR 265/2020. Qualora non si avvalga di professionista esterno abilitato, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.p.r. 445/2000.
3. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:
- a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ZPS, SIN, SIR, ecc.);
 - b) relazione tecnica che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo e le eventuali opere ed interventi da realizzare;
 - c) relazione idraulica e, nei casi di interferenza con il buon regime idraulico del corso d'acqua, calcolo di verifica idraulica considerando, per il calcolo delle portate, un tempo di ritorno non inferiore ai duecento anni;
 - d) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione del bene demaniale richiesto;
 - e) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con ubicazione dell'area demaniale richiesta;
 - f) stralcio della mappa catastale con indicazione dell'area demaniale richiesta in concessione in uso esclusivo e delle eventuali opere che si intendono realizzare e/o che comportino variazione dello stato dei luoghi;
 - g) sezioni e profili longitudinali e/o trasversali in numero ed estensione sufficienti dell'area da concedere;
 - h) indicazione e quantificazione dell'area demaniale richiesta in concessione in uso esclusivo, specificando l'area delle eventuali superfici demaniali coperte esistenti o da realizzare nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia idraulica e delle indicazioni impartite dal Servizio concedente e dall'Autorità idraulica competente;
 - i) documentazione fotografica (panoramica e particolare) e/o file di videoripresa in cui venga raffigurato, all'attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
 - j) localizzazione geografica delle opere utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.
4. La documentazione tecnica allegata di cui al comma 3 è firmata, a pena di inammissibilità, da tecnici abilitati in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea.

5. Alla domanda di concessione è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 bis, della l.r. 7/2003 e s.m.i..

Art. 31

(Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell'istruttoria)

1. Sono causa di inammissibilità della domanda di concessione di area demaniale:
- a) l'omissione o l'irregolarità dei dati e della documentazione indicati nell'articolo 30;
 - b) l'indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso o comunque già assentito in uso esclusivo ad altro soggetto;
 - c) l'utilizzo ritenuto non compatibile con le finalità del demanio idrico.

Art. 32

(Istruttoria della domanda di concessione di aree demaniali)

1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in formato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento entro i termini suddetti senza una valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente l'autorizzazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.
2. Nel caso di regolarizzazione degli atti, ai fini dell'attestazione della data di presentazione della domanda, la data di presentazione è quella dell'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle spese d'istruttoria.
3. Nel caso la domanda di concessione riguardi beni demaniali ubicati all'interno di aree sottoposte a particolari vincoli, laddove la normativa vigente non preveda specifici atti di assenso dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, il Servizio concedente provvede comunque a darne notizia alla competente Amministrazione, per eventuali osservazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso:
 - a) nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 1;
 - b) nei casi in cui si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante nel corso dell'istruttoria;
 - c) nei casi in cui si renda necessario acquisire l'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10, nel periodo compreso tra la data di trasmissione della documentazione tecnica e la data di ricevimento dell'autorizzazione;
 - d) in tutti i casi in cui si rende necessario acquisire eventuali pareri e/o autorizzazioni;
 - e) nei casi in cui vengono richiesti i versamenti per la sottoscrizione della scrittura privata.
6. Il termine di cui al comma 4 è interrotto nei casi di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i..

Art. 33
(Pubblicità delle domande)

1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 32 ed acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10 o nulla osta idraulico di cui all'articolo 11, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione idraulica, mediante pubblicazione, per la durata di almeno venti giorni consecutivi, sul sito web della Regione Abruzzo. Al fine di dare la massima pubblicità alle domande pervenute, il Servizio concedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
2. L'avviso di cui al comma 1 contiene le informazioni concernenti:
 - a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi di riferimento con foglio e particelle limitrofe, frontiste o adiacenti;
 - c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
 - d) la data di ricevimento della domanda di concessione;
 - e) ogni altro elemento utile.
3. Le ulteriori domande nonché le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al Servizio concedente entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui pervenissero più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione della stessa ai sensi del comma 1, il Servizio concedente provvede alla contestuale pubblicazione delle domande concorrenti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 34
(Domande concorrenti)

1. Le domande presentate secondo le modalità di cui all'articolo 29, che riguardano la concessione dello stesso bene demaniale o parte di esso, dichiarate o da dichiarare procedibili secondo le modalità previste dall'articolo 32, sono considerate concorrenti se presentate entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 33, comma 1.
2. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti, di cui al comma 4 dell'articolo 33, non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
3. In caso di concorso di più domande, l'assegnazione della concessione viene effettuata attraverso una successiva comparazione, tramite procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale, con ciò intendendo quella che offre il maggior rialzo sul canone di concessione posto a base di gara. Il canone di concessione a base di gara è dato dal canone di concessione unitario più conveniente in relazione all'uso richiesto dai concorrenti per l'area demaniale oggetto di richiesta.
4. Il rilascio di concessioni di aree demaniali destinate ad uso agricolo con superficie concessa di estensione inferiore a 10 mila mq non viene assoggettato a procedura comparativa di cui al comma 3, in quanto gli usi cui sono destinati i beni demaniali concessi non si configurano come attività economicamente rilevanti, cioè suscettibili di

apprezzamento in termini economici; in tali casi è riconosciuto, in caso di opposizioni pervenute nella fase di pubblicazione di cui all'articolo 33, comma 3, un diritto di prelazione a favore dei proprietari di fondi contigui al bene oggetto di concessione.

5. Per la partecipazione alla procedura negoziata, i concorrenti invitati devono produrre i documenti previsti nella lettera-invito nonché una relazione da cui si evinca l'attività che si intende svolgere e l'eventuale interesse pubblico, le attrezzature fisse e/o amovibili previste, tutte le azioni finalizzate a valorizzare il bene oggetto di concessione, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva.
6. In caso di parità nel rialzo offerto per il canone di concessione, la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati secondo un ordine decrescente di priorità:
 - a) rispondenza dell'utilizzo del bene demaniale ad un più rilevante interesse pubblico;
 - b) realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
 - c) maggiore valorizzazione del bene demaniale.
7. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio o, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria al termine della valutazione comparativa, sia inserita anche la proposta di un precedente concessionario, viene data preferenza a quest'ultimo.
8. Si prescinde dall'espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando la concessione di area demaniale viene richiesta da enti pubblici per la realizzazione di opere di interesse generale ovvero per il perseguimento di una finalità pubblica o per uso privato senza scopo di lucro; in ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati.
9. Il Servizio concedente, ove ritenuto opportuno, per la valutazione delle domande concorrenti e l'individuazione del soggetto concessionario, si avvale delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).

Art. 35

(Osservazioni e opposizioni)

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio concedente entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 33, comma 1.
2. Il Servizio concedente valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute entro i termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

CAPO III

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36

(Rilascio della concessione)

1. La concessione è rilasciata con provvedimento del Servizio concedente, previo pagamento del canone annuo e della cauzione determinati a norma dell'articolo 37, delle spese di istruttoria, nonché degli eventuali canoni pregressi, in caso di occupazione in assenza di titolo, comprensivi degli interessi legali maturati e degli indennizzi di cui all'articolo 28 della l.r. 1/2012.

2. Il provvedimento di concessione prevede l'obbligo per il concessionario dell'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.
3. Tutti i provvedimenti di concessione rilasciati nell'anno solare (periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre) vengono pubblicati sul B.U.R.A.T. entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. La pubblicazione può avvenire anche mediante tabella riepilogativa in cui vengano indicati:
 - a) i dati identificativi del concessionario comprensivi di codice fiscale e/o della partita IVA;
 - b) la superficie concessa espressa in mq e la destinazione d'uso dell'area demaniale;
 - c) la scadenza della concessione demaniale.

Art. 37
(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 92 bis, comma 2, della l.r. 7/2003 e s.m.i., prima della sottoscrizione della scrittura privata, una cauzione infruttifera pari ad una annualità del canone previsto e comunque non inferiore a quello indicato nella tabella F allegata all'articolo 92, comma 2, della l.r. 7/2003 e s.m.i..
2. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 45.
3. In caso di rinnovo della concessione di area demaniale, il Servizio concedente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
4. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.
5. La cauzione è incamerata dalla Regione Abruzzo nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 38
(Polizze assicurative per danni subiti dalla Regione Abruzzo e spese di rimozione)

1. Per le concessioni che comportino la realizzazione di strutture e/o di opere d'arte, il soggetto richiedente, prima della firma della scrittura privata di cui all'articolo 40, è obbligato a stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia degli interventi di rimozione delle eventuali opere realizzate e/o degli eventuali danni subiti dalla Regione Abruzzo. A tal fine, prima della firma della scrittura privata, il richiedente la concessione deve presentare al Servizio concedente il progetto di ripristino dello stato dei luoghi corredato da una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare dei costi necessari per la rimozione delle opere in area demaniale ed il ripristino dei luoghi allo status quo ante. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dell'occupazione e cessa il centottantesimo giorno decorrente dalla data di scadenza della concessione, previo accertamento, da parte del Servizio concedente, dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi allo status quo ante e/o degli eventuali danni subiti dalla Regione Abruzzo.

Art. 39
(Canone)

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati dall'articolo 92 bis, comma 1, della l.r. 7/2003 e s.m.i., secondo i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d'uso di cui alla D.G.R. 26.4.2010, n. 324 e dalla l.r. 1/2012.
2. I canoni sono dovuti per anno solare e dovranno essere versati anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non faccia uso in tutto o in parte del bene demaniale concesso, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia, previo accertamento da parte del Servizio concedente dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla data di avvenuto pagamento.
5. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 40
(Scrittura privata di concessione di area demaniale)

1. Il Servizio concedente, acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10 o il nulla osta idraulico di cui all'articolo 11 ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige la scrittura privata secondo lo schema indicato nell'Allegato B.
2. Il Servizio concedente approva la scrittura privata di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma della scrittura privata entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione presso il competente ufficio finanziario della scrittura privata, se previsti, sono a carico del soggetto richiedente.
3. La scrittura privata di concessione di area demaniale è redatta in forma di scrittura privata non autenticata in triplo originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Servizio concedente, una copia sarà repertoriata) ed è l'atto con il quale la Regione Abruzzo concede l'utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni.
4. Entro il termine di cui al comma 2 il soggetto richiedente è obbligato a presentare le polizze di cui all'articolo 38 e ad effettuare il versamento:
 - a) del deposito cauzionale di cui all'articolo 37;
 - b) del canone demaniale di cui all'articolo 39;
 - c) di eventuali somme pregresse relative a canoni, nel caso di concessioni di aree demaniali in sanatoria.
5. La mancata firma della scrittura privata, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
6. La scrittura privata è vincolante per le parti sin dalla sua sottoscrizione.

7. Il concessionario è tenuto a custodire la copia della scrittura privata e della determinazione di approvazione della stessa; in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente ed a chiedere il rilascio dei duplicati con rimborso delle relative spese.
8. La scrittura privata costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni cui è vincolata la concessione. In particolare in esso sono indicati:
 - a) estremi identificativi del soggetto concessionario:
 - 1) persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc.;
 - 2) persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.;
 - b) localizzazione della concessione;
 - c) finalità e destinazione d'uso (descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione);
 - d) codice identificativo della concessione di area demaniale;
 - e) obblighi del concessionario;
 - f) garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi;
 - g) durata della concessione di area demaniale;
 - h) importo del canone annuo.

Art. 41

(Durata della concessione di area demaniale)

1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea.
2. La concessione di area demaniale potrà avere la seguente durata massima:
 - a) fino a diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, ad attività di interesse pubblico e sociale o finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza nell'ambito del bacino interessato;
 - b) fino a sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario.

CAPO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 42

(Cessazione della concessione di area demaniale)

1. Sono causa di cessazione della concessione di area demaniale:
 - a) la naturale scadenza del termine senza rinnovo;
 - b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 43

(Rinuncia della concessione di area demaniale)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concedente.
2. Il Servizio concedente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 45.
3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso e in ogni caso fino alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 44

(Revoca della concessione di area demaniale)

1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, con semplice preavviso di trenta giorni, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.
2. Il Servizio concedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì revocare la concessione nei seguenti casi:
 - a) incompatibilità con gli obiettivi e le finalità istituzionali cui è preposto il Servizio concedente nonché con qualunque altra necessità connessa con motivi di pubblica utilità;
 - b) accertamento di effetti dannosi causati dall'utilizzo delle aree al regime del corso d'acqua o non più compatibili ai fini del r.d. 523/1904;
 - c) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Servizio concedente, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario;
 - d) mancato uso del bene demaniale per un triennio consecutivo;
 - e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
 - f) cessione o sub-concessione a terzi;
 - g) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e/o nel disciplinare di concessione;
 - h) inserimento dell'area concessa all'interno di aree sottoposte a particolari vincoli che, di fatto, ne rendono incompatibile l'utilizzo.
3. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda.
4. La revoca della concessione di area demaniale è disposta unilateralmente da parte del Servizio concedente ed è adottata con apposita determinazione dirigenziale.
5. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
6. Il provvedimento di revoca contiene il termine entro il quale deve essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 45

(Obblighi del concessionario al termine della concessione di area demaniale)

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica di area demaniale ai sensi dell'articolo 46, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area demaniale occupata e provvede a sua cura e spese alla rimozione delle eventuali opere realizzate e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all'articolo 38.

CAPO V

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

Art. 46
(Rinnovo)

1. La procedura di rinnovo della concessione di area demaniale è soggetta alle stesse modalità e prescrizioni previste dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.
2. L'istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata al Servizio concedente almeno sessanta giorni prima della scadenza. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata la documentazione prescritta dall'articolo 30. Nel caso in cui non vengano introdotte modifiche alla concessione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 30, comma 3, può essere omessa. In tal caso, alla domanda di rinnovo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 attestante l'assenza di modificazione dello stato dei luoghi rispetto alla precedente concessione per cui si chiede il rinnovo.
3. All'istanza di rinnovo, in ogni caso, è necessario allegare una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore economico-patrimoniale (escluso l'avviamento) dell'impresa esistente sull'area demaniale oggetto della concessione. Tale perizia deve essere asseverata da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da altro soggetto abilitato ad effettuare valutazioni economiche. La mancata presentazione della perizia di cui al periodo precedente equivale a dichiarazione di avvenuto totale ammortamento degli investimenti sostenuti e conseguente rinuncia da parte del concessionario originario ad ogni forma di indennizzo da parte dell'eventuale futuro subentrante.
4. Il Servizio concedente, acquisita la richiesta di rinnovo, provvede alla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui all'articolo 33 ed attivano l'eventuale procedura comparativa di cui all'articolo 34.
5. Nella procedura comparativa di cui all'articolo 34, qualora il concessionario aggiudicatario fosse diverso dal concessionario originario, questi dovrà avvalersi delle opere o manufatti esistenti sull'area demaniale realizzate dall'originario concessionario ovvero attraverso la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a corrispondere entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, un indennizzo pari all'80 per cento del valore di stima risultante dalla perizia di cui al comma 3 che costituisce un allegato dell'avviso pubblico.
6. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini di cui al comma 2 ed il concessionario uscente è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la data di scadenza, in pendenza del rilascio del rinnovo da parte del Servizio concedente; qualora nella fase di rinnovo vi siano domande concorrenti la concessione potrà proseguire fino alla data di aggiudicazione definitiva della procedura concorrenziale di cui all'articolo 34.
7. All'atto del rinnovo della concessione, il Servizio concedente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.
8. In caso di sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse che escludono l'uso in concessione del bene demaniale, alla scadenza del titolo concessorio il Servizio concedente provvede alla formale ripresa in possesso del bene demaniale previo ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'uscente concessionario a sua cura e spese ovvero da parte della Regione Abruzzo avvalendosi della polizza di cui all'articolo 38.

Art. 47
(Subentro)

1. La concessione di area demaniale non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente.
2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
 - a) morte del concessionario;
 - b) cambio di denominazione e di ragione sociale per fusione, incorporazione, trasformazione di società.
3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi entro sessanta giorni dalla morte del concessionario, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal titolare della concessione e dall'interessato al subentro, entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
5. Il Servizio concedente autorizza il subentro, adottando il provvedimento di cambio di titolarità della concessione, con il quale si provvede, altresì, ad assegnare al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione, laddove dovuta. Se il Servizio concedente denega il subentro nella concessione, si applicano le procedure di cui all'articolo 45.

Art. 48
(Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione)

1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Servizio concedente, per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse o ogni altra motivata esigenza.
2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione. Per periodi di sospensione superiori ad un mese, il concessionario può richiedere la riduzione o sospensione del canone che sarà ridotto di 1/12 per ogni mese intero di sospensione.

CAPO VI
CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SANATORIA

Art. 49
(Istanza di concessione di area demaniale in sanatoria)

1. La richiesta di concessione di area demaniale in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 29. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 29, dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere.
2. Alla domanda di concessione di area demaniale in sanatoria è allegata, a pena di inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 bis, della l.r. 7/2003 e s.m.i..

3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 31, comma 5, ed è interrotto nei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 50

(Criteri per il rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria)

1. Il provvedimento di concessione di area demaniale in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale emesso dalla Regione Abruzzo per poter continuare ad utilizzare l'area demaniale.
2. Qualora l'utilizzo comporti la violazione delle disposizioni normative contenute nel r.d. 523/1904, la domanda di concessione di area demaniale in sanatoria ha come diretta conseguenza la denuncia all'Autorità giudiziaria.
3. Ferme restando le responsabilità civile e penali derivanti dall'applicazione del già citato r.d. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni di aree demaniali.
4. Nel corso dell'istruttoria, il Servizio concedente, nel rispetto dell'articolo 33, acquisisce il nulla osta idraulico da parte delle strutture competenti di cui all'articolo 3.

Art. 51

(Diniego di concessione di area demaniale in sanatoria)

1. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria sulla base di una delle seguenti motivazioni:
 - a) incompatibilità dell'occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale vigenti sull'area interessata;
 - b) incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di tutela ambientale;
 - c) incompatibilità dell'occupazione nel caso in cui il terreno demaniale ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, SIN, SIR, ZPS ecc.);
 - d) incompatibilità dell'occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;
 - e) incompatibilità dell'occupazione con le esigenze di assetto idraulico ovvero con le disposizioni impartite dal r.d. 523/1904;
 - f) incompatibilità dell'occupazione con il pubblico interesse generale, così come definito dalla legislazione e dalla giurisprudenza vigente.
2. Il Servizio concedente emette il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria ed obbliga il richiedente o altro soggetto titolato agli adempimenti di cui all'articolo 45.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

(Utilizzatori senza titolo)

1. Gli utilizzatori senza titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la

realizzazione delle opere. Inoltre sono tenuti al pagamento di un indennizzo, il cui importo è stabilito dall'articolo 28, commi 1 e 2, della l.r. 1/2012 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di inizio occupazione e la data di rilascio dell'area, comprensivo degli interessi legali maturati.

2. L'occupazione può essere regolarizzata se il titolare produce l'istanza di concessione entro trenta giorni dalla data del verbale di sopralluogo di accertamento dello stato dei luoghi.
3. Qualora detto utilizzo comporti la violazione delle disposizioni normative contenute nel r.d. 523/1904, il Servizio concedente provvede a denunciare l'utilizzatore all'Autorità giudiziaria.

Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. Per le domande di concessione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si seguono le procedure previste dalla D.G.R. 342/2010.

Art. 54

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la vigente normativa di settore.

Art. 55

(Norme regionali disapplicate)

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme regolatrici dei procedimenti di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali con esso incompatibili, in particolare: Delibera di Giunta regionale n. 342 del 3.5.2010 - Allegato A) "Indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali" limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ed Allegato 1 di cui alla Circolare Direttoriale n. 8646 del 15.6.2004.

TITOLO V

**Modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg.
(Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee)**

Articolo 56

(Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento 3/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Autorità concedente:

 - 1) l'emissione della determinazione di concessione limitatamente alle derivazioni di competenza regionale di cui all'articolo 38;

- 2) gli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione ai sensi degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67;
 - 3) il rigetto delle domande di derivazione ai sensi degli articoli 12, 28 e 44;
 - 4) la pronuncia sull'estinzione della concessione di cui agli articoli 51, 52 e 53;
 - 5) l'approvazione dell'atto di collaudo delle opere di derivazione e l'emissione degli atti ad esso eventualmente connessi di cui all'articolo 42;
 - 6) l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 26;
 - 7) il rilascio del parere di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b);
 - 8) i provvedimenti di cui agli articoli 55 e 57;
 - 9) l'emanazione di circolari, direttive e quant'altro necessario per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati;
 - 10) la tenuta del catasto regionale delle utenze di cui all'articolo 6;
 - 11) la cura del coordinamento e la collaborazione in materia di acque superficiali e sotterranee con gli Enti locali e i Servizi Genio Civile regionale;
 - 12) la determinazione dei canoni, delle cauzioni e del contributo idraulico e la cura degli introiti dei proventi derivanti dalla gestione delle acque e relativi a:
 - 12.1) canoni di cui all'articolo 32;
 - 12.2) addizionale regionale di cui all'articolo 33;
 - 12.3) spese d'istruttoria per le pratiche di competenza regionale di cui all'articolo 34;
 - 12.4) cauzione di cui all'articolo 35;
 - 12.5) contributo idraulico di cui all'articolo 36.";
- b) la lettera c) è abrogata.
2. All'articolo 59 del regolamento regionale 3/2007 i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 57
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 63/5 del 24.2.2022, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE

Allegato A

SCHEMA DISCIPLINARE CONCESSIONE IDRAULICA

Raccolta n. _____ del _____

Codice Identificativo _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione idraulica richiesta con nota del _____ acquisita al prot. _____ del _____ dalla Ditta _____, che successivamente verrà denominata richiedente,

PERSONA FISICA

Nato/a a _____ il _____ residente in Via _____
cap _____ città _____
c.f. _____ tel/cell _____ mail _____ pec _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale _____ sede in Via _____
cap _____ città _____ p.iva _____ codice fiscale _____
tel/cell _____ mail _____ pec _____
iscrizione C.C.I.A.A. _____ Titolare/Legale Rappresentante _____
nato/a a _____ il _____ c.f. _____

Art. 1

Oggetto della Concessione Idraulica

Oggetto della Concessione Idraulica (descrivere tipo di intervento) _____
sul corso d'acqua _____ in località _____ del Comune di _____
distinta in catasto al Foglio n. _____, adiacente alle particelle n. _____
Coordinate: Lat Nord _____ Long Est _____
mediante la seguente tipologia costruttiva _____
finalizzata a _____ con la seguente destinazione d'uso _____

Art. 2

Obblighi generali

Le opere per le quali è rilasciata la Concessione Idraulica non possono essere diverse da quelle sopra indicate e descritte negli elaborati tecnici allegati all'istanza. Eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate dal Servizio Concedente. La realizzazione delle opere è subordinata al possesso di ogni atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente in materia, sismica, urbanistica ed ambientale. (Restano salvi i diritti di terzi, nonché ogni altra legge, autorizzazione, pareri o nulla-osta necessari, da richiedere agli Enti competenti in materia).

La Ditta richiedente deve mantenere costantemente in buono stato le opere oggetto della presente concessione, tenere sgombero l'alveo ed assicurare il regolare deflusso delle acque anche nell'evenienza di piene eccezionali.

Qualora per mutate condizioni locali o per variazioni del corso d'acqua l'intervento e le opere realizzate arrechino danno all'alveo o producano ostacolo al regolare deflusso delle acque, la Ditta richiedente autorizzata sarà obbligata ad eseguire, a tutto suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile del Servizio Concedente, fossero ritenute necessarie.

Art. 3

Garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi

La richiesta di concessione viene assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e la Ditta richiedente si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Servizio Concedente e la Regione Abruzzo da qualunque danno le acque del corso d'acqua in questione potrebbero provocare a cose o persone in caso di eventi alluvionali e da qualsiasi danno od azione potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente concessione.

Il richiedente deve provvedere alla manutenzione dell'alveo almeno 100 metri a monte ed a valle dell'intervento. La manutenzione continua ed accurata delle opere, nelle condizioni suesposte, resta a carico della Ditta richiedente la quale non potrà apportare modificazioni alle opere stesse senza il preventivo assenso scritto del Servizio Concedente, inoltre la ditta stessa dovrà provvedere alla pulizia dell'alveo in corrispondenza delle opere realizzate, previa comunicazione al Servizio Concedente.

Il richiedente è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie alle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il richiedente assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli art. 6 e 7.

Il richiedente è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino all'eventuale consegna delle stesse al demanio idrico.

Art. 4

Vigilanza

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il richiedente si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che la Regione Abruzzo o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque momento sulla concessione idraulica, che dovrà essere, ad ogni richiesta, esibita ai Pubblici Ufficiali ed agli Agenti della forza pubblica ed a quelli addetti alla sorveglianza idraulica.

Il richiedente è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 5

Durata e decadenza della concessione idraulica

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per un periodo di anni _____ successivi e continui, a far data dalla firma del presente disciplinare.

Inoltre:

1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, previo avviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. Il Servizio concedente, fermo restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e/o nel disciplinare di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
 - c) cessione o subconcessione a terzi.
3. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.
4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza contiene il termine entro il quale devono essere rimossi i manufatti realizzati.

Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere oggetto di concessione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dal Regolamento regionale n. _____ del _____, fatto salvo l'eventuale trasferimento al demanio idrico delle opere stesse.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro sei mesi dalla data di scadenza, previa regolarità del pagamento dei canoni demaniali.

Art. 6 Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo, all'atto della firma del presente disciplinare, il canone annuo di € _____, relativo al periodo 1° gennaio _____ – 31 dicembre _____ (importo stabilito dall'art. 92 bis, commi 3 e seguenti, della L.R. 7/2003 così come modificata dall'art. 72, comma 1, della L.R. 6/2005), mediante PagoPa.

Successivamente il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, con le modalità di cui al capoverso precedente, anticipatamente dal concessionario, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento. L'importo del canone viene aggiornato con cadenza triennale, con deliberazione della Giunta regionale che terrà conto del tasso di inflazione programmata, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Art. 7 Pagamenti, depositi e polizza assicurativa

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolare documentazione, di aver:

- 1) effettuato il versamento del deposito, a titolo di cauzione _____;
- 2) effettuato il versamento per le spese di istruttoria _____;
- 3) effettuato il versamento del canone _____;
- 4) stipulato una polizza fidejussoria a favore della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 13 del regolamento di:

- a) € _____ per danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) € _____ contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- c) € _____ per le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione delle opere di attraversamento o fiancheggiamento di corsi d'acqua demaniali.

Art. 8
Rinuncia, decadenza e revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta. In caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta della Regione Abruzzo, alla demolizione delle opere realizzate.

Art. 9
Oneri vari

Sono a carico del concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione idraulica, ivi comprese le spese di eventuale registrazione del presente disciplinare.

Art. 10
Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni del regolamento regionale n. ____ del ____ che disciplina il rilascio delle concessioni idrauliche, nonché legislative e regolamentari in materia di polizia idraulica, fermo restando che la concessione idraulica non determina alcuna servitù. Conseguentemente la Regione Abruzzo o altro Ente da essa delegato può disporre lavori in alveo con conseguenti variazioni planimetriche e/o altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il richiedente possa opporre difficoltà e/o pretendere compensi di sorta.

Art. 11
Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio in _____, comune in cui ricadono le opere.

.....,

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Sig.)

(Ing.)

Allegato B

Raccolta N.,/C/.....

SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE AREA DEMANIALE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di terreno demaniale, pertinenza idraulica del Fiume, tra la REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI, cod. fisc. 80003170661, con sede a in Via n., nella persona dell'Ing., c.f., nato a il, Dirigente del Servizio suddetto, per brevità di seguito denominata Regione o parte concedente e la Ditta, cod. fisc., nato a (.....) il e residente a (.....) in Via n., in seguito denominata Concessionaria.

L'Ing., nella sopra precisata qualità, a seguito di documentata istanza in data, espletata con esito favorevole l'istruttoria ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, con Determinazione Dirigenziale n. DPE/..... del ha concesso in locazione alla Ditta l'appezzamento di terreno demaniale della superficie complessiva di circa m² sito in sponda del Fiume in agro del Comune di adibito ad uso, a fronte dell... part.II... n. del foglio di mappa n., ai sensi:

- della Legge n. 59 del 15/03/1997 e relativi decreti attuativi;
- dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- della Legge regionale n. 3 del 25/03/2002 e s.m.i.;
- della Legge regionale n. 7 del 17/04/2003;
- della Delibera di G.R. n. 342 del 03/05/2010;
- della Legge regionale n. 1 del 10/01/2012;
- del Regolamento regionale n. del

Si stipula, pertanto, la presente Scrittura Privata di Concessione area demaniale, valida a tutti gli effetti di legge e si conviene quanto appresso:

Art. 1 - Superficie concessa - Il terreno demaniale, pertinenza idraulica, concesso ha una superficie complessiva di circa m², è sito in sponda del Fiume in agro del Comune di (.....), a fronte dell... part.II... n. del foglio di mappa n. In loco il terreno demaniale sarà individuato da termini (picchetti) collocati a cura della Ditta concessionaria nei vertici della poligonale perimetrale delimitante la superficie concessa. Tali termini, unitamente ad un cartello indicante il nome del Concessionario ed il numero del provvedimento di

Concessione, dovranno essere tenuti fissi, visibili ed inamovibili per tutto il periodo della concessione. In difetto, l'Amministrazione concedente ha facoltà di annullare la concessione.

Art. 2 - Uso del terreno - Il terreno concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per uso

Art. 3 - Durata della Concessione - La concessione avrà la durata di **anni** (.....), a partire dal al

Art. 4 - Canone Annuo - Il canone annuo relativo determinato resta convenuto in € (euro), salvo conguaglio, da pagarsi anticipatamente di anno in anno, entro la data del 28 febbraio e da adeguarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della legge 24.12.1993, n. 57 ed alle eventuali variazioni normative che la Regione Abruzzo potrà emanare in seguito.

Art. 5 - Pagamenti e depositi - All'atto della firma del presente contratto la Ditta conduttrice ha dimostrato, con produzione di regolari quietanze, di aver effettuato i pagamenti dell'annualità 202 e della cauzione provvisoria di € (euro) pari all'importo di un'annualità, salvo conguaglio, a garanzia degli obblighi che la Ditta verrà ad assumere per effetto della concessione intestata alla Regione Abruzzo Gestione Demanio Idrico.

Art. 6 - Subconcessione - E' fatto espresso divieto di subconcessione dell'area pertinenziale assentita. In difetto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale alla risoluzione del rapporto concessorio e salvo il diritto al risarcimento per eventuale danno ulteriore, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale di importo pari all'ammontare del canone di un'annualità.

Art. 7 - Ritiro Concessione - Resta in ogni modo facoltà dell'Amministrazione Concedente di disdire, in qualunque tempo con il semplice preavviso di gg. 30, la Concessione senza che il concessionario possa, per questo, richiedere alcun indennizzo per le eventuali migliorie apportate o piantagioni erbacee od arboree coltivate nella zona demaniale.

Art. 8 - Responsabilità e Diritti di Terzi - La Concessione viene assentita fatta salva qualsiasi responsabilità di questo Servizio e, per esso, la Regione Abruzzo, per danni derivanti a cose o persone da eventi alluvionali. Restano salvi i diritti di terzi nonché ogni altra Legge o Autorizzazione in materia.

Art. 9 - Ripristino Stato dei Luoghi - La ditta Concessionaria, all'atto della cessazione e della restituzione dell'area, dovrà provvedere al ripristino dei luoghi allo stato originario.

Art. 10 - Richiamo a leggi e regolamenti - E' vietata la realizzazione di opere che modifichino o alterino lo stato originale della superficie demaniale senza la preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, di qualsiasi tipo di movimentazione di terreno a distanza inferiore di 4 mt. dal perimetro di opere idrauliche esistenti (pennelli, briglie, gabbionate, ecc.) e di qualsiasi operazione di taglio e sradicamento di piante. E' fatto altresì obbligo di tenere l'area sgombera da ogni rifiuto. Nell'esercizio della Concessione, oltre alle condizioni contenute nel presente contratto, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e le leggi ed i regolamenti in materia di polizia sulle Opere Idrauliche e di Bonifica.

Art. 11 - Spese di registrazione - Sono a carico del Concessionario tutte le spese di registrazione degli Atti relativi alla presente Concessione.

Art. 12 – Domicilio legale - Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in, Comune in cui insiste la Concessione.

.....,

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Sig.)

(Ing.)